

COMUNE DI BOLLENGO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
per il conferimento di incarichi individuali
di studio, ricerca, consulenza e
collaborazione

(adottato ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 24.12.2007 n. 244)

Allegato alla Deliberazione G. C. n. 58 del 05 Giugno 2008

Indice

| | |
|--|---------------|
| <i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni e determinazione limite massimo di spesa</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 3 - Programma di fabbisogno</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure Comparative</i> | <i>pag. 6</i> |
| <i>Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i> | <i>pag. 7</i> |
| <i>Art. 8 - Liste di accreditamento di esperti</i> | <i>pag. 7</i> |
| <i>Art. 9 - Disciplinare di incarico</i> | <i>pag. 8</i> |
| <i>Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa</i> | <i>pag. 8</i> |
| <i>Art. 11 - Estinzione del contratto</i> | <i>pag. 8</i> |
| <i>Art. 12 - Pubblicazione degli incarichi</i> | <i>pag. 9</i> |
| <i>Art. 13 - Disposizioni finali</i> | <i>pag. 9</i> |

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, rientrando nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e dell'art. 110 comma 6 del D Lgs 267/2000
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi conferiti:
 - per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - per la progettazione, direzione lavori e collaudo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- per perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- per rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all'inventariazione¹;
- in applicazione dell'art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 (staff degli organi di governo dell'Ente).

Articolo 2

Ricorso ai collaboratori esterni e limite massimo di spesa.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi, è dei Dirigenti dei Settori o dei Responsabili di Servizio (se a ciò delegati) che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L.24.12.2007 n. 244, nella misura massima del 5% della spesa annua di personale dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni dovute dall'ente in materia di spesa di personale.
3. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, possono essere conferiti solo quando sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche, che non si possono riscontrare nelle strutture organizzative interne.

Articolo 3

Programma di fabbisogno

1. Il programma del fabbisogno di collaborazioni esterne ad alta qualificazione è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di bilancio dell'Ente, ulteriormente specificato in un apposito quadro di sintesi, approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
2. Il programma di cui al precedente comma è anche specificato nel Piano esecutivo di gestione.

Articolo 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Ente;

regolamento conferimento incarichi professionali

- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, ed eventualmente anche particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificatamente;
 - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - f) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero penalizzate dalla scarsità quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente dall'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto all'importanza e/o alla complessità delle tematiche da affrontare.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. L'avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, con un minimo di dieci giorni in caso di urgenza, deve contenere:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività, e al progetto specifico;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;

- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) il tipo di rapporto per l'espletamento dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo)
- h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. I titoli valutabili devono fare riferimento alle seguenti categorie: titoli professionali e culturali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Riguardo a quest'ultima categoria, la graduazione dei punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli, riportati nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 5, tiene conto, nell'ordine (decrescente):
 - a) dell'esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quello oggetto dell'incarico;
 - b) dell'esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;
 - c) dell'insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate dal potenziale collaboratore.
4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione. Ai fini della graduatoria finale, il dirigente o responsabile di servizio (se a ciò delegato), ovvero la commissione, attribuisce un punteggio complessivo. L'avviso pubblico indica il punteggio complessivo massimo attribuibile e la ripartizione dei punti tra titoli e colloquio, con prevalenza dei primi.
5. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente.
6. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, il cui schema è approvato con apposito provvedimento dirigenziale, anche in uno alla graduatoria.
7. Il medesimo soggetto non può essere titolare contemporaneamente di più incarichi anche se conferiti da uffici diversi dell'Ente o afferenti a materie diverse.
8. È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) quando l'incarico sia da attribuire a professionalità di chiara e/o riconosciuta fama;
 - e) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - f) quando sia necessario salvaguardare esigenze di continuità della prestazione per il particolare rapporto interpersonale instauratosi tra il professionista e gli utenti (minori, anziani, portatori di handicap, ecc.);
 - g) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
 - h) per la particolare ed elevata professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, per l'individuazione della quale l'effettuazione dell'indagine rappresenta un inutile appesantimento della procedura;
 - i) per collaborazioni occasionali con contratti di durata non superiore ai 30 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare, e, comunque, per compensi non superiori a 5.000,00 euro annui.
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Articolo 8

Liste di accreditamento di esperti

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

Articolo 9
Disciplinare di incarico.

1. Il Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO)

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente o Responsabile di Servizio (se a ciò delegato) competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali
5. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Legale e Contratti.

Articolo 11
Estinzione del contratto

1. Il contratto si estingue per scadenza del termine.

2. L'Ente ed il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:
 - a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
 - b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 - c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
4. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.

Articolo 12 ***Pubblicazione degli incarichi***

1. I dirigenti o Responsabili di Servizio (se a ciò delegati) pubblicano tempestivamente sul sito istituzionale del Comune le determinazioni concernenti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento. I relativi contratti, debitamente sottoscritti dalle parti, acquistano efficacia solo dopo la predetta pubblicazione.
2. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul sito, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, con cadenza almeno semestrale.
3. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 13 ***Disposizioni finali***

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
3. Gli incarichi di collaborazione ricollegabili ai contratti di cui alla presente regolamentazione non determinano l'esercizio da parte dei collaboratori di tipiche attività istituzionali quali la sottoscrizione di atti o provvedimenti o l'apposizione di visti, che restano rimesse esclusivamente al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.
5. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.

regolamento conferimento incarichi professionali